

Publicato il 07/01/2019

N. 00149/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 793 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Clara Accetta, Laura Cusimano, Rita Di Dio, Angela Di Fede, Angela Iacona, Maria Francesca Orlando, Jolanda Romano, Antonella Sacco, Filippa Scalici, Maria Concetta Zaccaria, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Usl Sicilia, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per Semplificazione e La Pubblica Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione First, Associazione Moto Perpetuo Onlus, Associazione Venti Novembre 1989, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosanna Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

DEL DD DELL'USR SICILIA N. 52 DEL 14/07/2017 NELLA PARTE IN CUI ASSEGNA AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA SICILIA 4872 DI SOSTEGNO IN DEROGA ANZICHE NEL COSI' DETTO ORGANICO DI DIRITTO

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACCETTA CLARA il 13\6\2018 :

Circolare MIUR n. 16041/2018 recante le “istruzioni operative per la costituzione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019”, nella parte in cui afferma che

“Resta invariato (...) il contingente dei posti di sostegno - comprensivo del relativo potenziamento”.

L'invarianza del contingente dei posti di sostegno didattico nella Regione Sicilia si pone in evidente contrasto con l'aumento di 724 alunni disabili certificati nel 2018 nella stessa Regione Sicilia

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACCETTA CLARA il 4\10\2018 :

I. Decreto n. 25298 del 19.07.2018 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha stabilito che n. 6828 posti di sostegno nella Regione Sicilia per l'anno scolastico 2018/2019 devono essere istituiti in deroga (e non nel così detto organico di diritto).

II. Come atto presupposto, non immediatamente lesivo, Decreto del prot. n. 15362/18, mai pubblicato, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la

Sicilia ha fissato in soli n. 11506 posti l'organico di diritto per i posti di sostegno della Regione Sicilia per l'anno scolastico 2018/2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Usr Sicilia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per Semplificazine e La Pubblica Amministrazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso , i motivi aggiunti e la relazione depositata dall'amministrazione a seguito dell'ordinanza istruttoria della sezione n.3718/2018, dalla quale risulta come la ripartizione e la quantificazione dei posti a livello regionale delle dotazioni di organico di diritto per il triennio 2016/2019 discenda da circolare ministeriale n. 11729/2016, individuandosi come posti in deroga quelli previsti dal decreto n. 52 del 2017, mentre in ricorso viene dimostrato che l'organico in deroga è aumentato, per effetto di ulteriore decreto USR Sicilia del 19.7.2018 a 6828;

considerato:

che i ricorrenti sono insegnanti di sostegno che instano per la riconduzione dei posti in deroga all'organico di diritto, onde poter essere assunti a tempo indeterminato;

che il primo motivo di ricorso deve essere respinto, visto che la disposizione di cui all'articolo uno comma 605 della legge 27 dicembre 2006, numero 296, è stato abrogato dall'articolo due, commi 413-414 della legge numero 244/2007, articoli poi dichiarati incostituzionali dalla sentenza numero 80 del 2010, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave una

volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, sicché con decreto-legge 12 settembre 2013 numero 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 numero 128, è stata disposta una aggiunta, per cui oggi l'articolo 414 prevede bensì che la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata fino al raggiungimento di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, ma che la predetta percentuale è rideterminata negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 in misura pari rispettivamente al 75% e al 90% ed è pari al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/ 2016.

Per tal modo l'organico risulta fissato, anche per effetto dell'articolo uno, comma 75, della legge numero 107/2015, nel 100% della misura attivata nell'anno scolastico 2006/2007.

Con il secondo motivo di ricorso, difatti viene sollevata in via eventuale questione di costituzionalità dell'articolo due, comma 414 così come modificato, laddove la norma venisse interpretata nel senso che il criterio del 100% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati vincolerebbe in perpetuo le amministrazioni oggi convenute nel fissare il numero massimo dei posti di sostegno da inserire nell'organico di diritto.

Emerge allora dal coacervo delle doglianze la fondatezza del profilo relativo all'eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria in quanto, non potendosi appunto cristallizzare al 2006/2007 il numero dei docenti necessari, in una lettura costituzionalmente orientata della disposizione a tutela dello studente disabile, spetta alla amministrazione di acquisire i dati onde realizzare quanto proprio il comma 413 richiamato prevede, vale a dire individuando criteri e modalità con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

Il che non significa automaticamente che i posti di organico in deroga debbano confluire in quelli di diritto, ma semplicemente che la individuazione di tale ultima dotazione non possa essere ancorata sic et simpliciter a quanto esistente più di un decennio addietro, dovendosi invece puntualmente e attentamente monitorare la situazione per l'evidente aumento delle patologie individuate come rilevanti.

In tale quadro l'obbligo dell'amministrazione si traduce nella necessità di una attenta istruttoria anche verificando la concreta esistenza delle condizioni legittimanti la necessità di insegnanti di sostegno, non potendosi lasciare esclusivamente all'esperimento degli strumenti di tutela la riconduzione a legittimità, attesa la particolare condizione della popolazione scolastica con disabilità.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento degli atti in epigrafe nella parte in cui non correlano il numero dei posti di organico e in deroga a una puntuale istruttoria alla luce delle risultanze emergenti anno per anno, limitandosi a un'applicazione per così dire automatica.

Parimenti vanno accolti i motivi aggiunti nella parte in cui deducono censure confluenti con quelle originariamente proposte.

Le spese possono essere compensate attesa la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO